



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9429 del 2008, proposto da:

Comune di Pianopoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Stranges, con domicilio eletto presso Ugo Sardo in Roma, via I.Goiran N.23;

contro

Carea Calabria Scarl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00449/2007, resa tra le parti, concernente revoca appalto per realizzazione impianto elettrico e gestione c/o cimitero

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso per le parti;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo;

Rilevato, in punto di fatto, che:

- con determinazione n. 295/093 del 13 agosto 2007 il Responsabile del Servizio tecnico – manutentivo del Comune di Pianopoli disponeva la risoluzione del contratto intercorso tra il Comune ed il sig. Daniele Scalise, quale rappresentante della C.A.R.E.A. Calabria Soc.- Coop a r.l., concernente l'appalto per la realizzazione dell'impianto elettrico lampada votive e relativa gestione nel Cimitero di Pianopoli;

-detta determinazione trovava fondamento nella deliberazione n. 62 del 10 luglio 2007 della Giunta Municipale di Pianopoli con la quale si era preso atto della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata della Corte d'Appello di Catanzaro a carico del sig. Daniele Scalise per il delitto di cui all'art. 629 c.p., con comminatoria della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- con la sentenza appellata il Primo Giudice ha accolto il ricorso proposto dalla citata Carea ritenendo fondato il motivo di ricorso con il quale si era dedotta l'inesistenza del presupposto di fatto posto a fondamento della

determinazione gravata in ragione dell'avvenuta sostituzione del citato legale rappresentante dimissionario in epoca anteriore rispetto alla data di adozione dell'atto risolutorio;

Reputato che l'appello è meritevole di accoglimento alla stregua dei seguenti rilievi:

-la dedotta cessazione del legale rappresentante non era opponibile al Comune in quanto all'epoca dei fatti non iscritta nel registro delle imprese ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2193 c.c.;

-dalla documentazione in atti si ricava che la notizia relativa alla sostituzione del signor Scalise e il relativo verbale assembleare sono stati comunicati alla stazione appaltante solo dopo l'adozione del provvedimento impugnato;

- la determinazione dirigenziale e la presupposta delibera giunta hanno in ogni caso posto a fondamento della decisione di porre fine al rapporto contrattuale, in una con la notizia relativa alla condanna della persona fisica che rivestiva la qualifica di legale rappresentante, anche il venir meno del rapporto fiduciario con la società presso la quale aveva operato il soggetto gravato dalla sentenza;

Ritenuto, in definitiva, che l'appello merita accoglimento e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

